

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Forfetario e obblighi informativi nel modello Redditi**

Gli obblighi informativi del contribuente forfetario nel Modello Redditi 2023: dai codici fiscali e redditi dei professionisti (righe RS371-372-373) ad alcune categorie di spese sostenute (righe RS375 a 378 e 381).

I ricavi/compensi percepiti da un forfetario non sono assoggettati a **ritenuta d'acconto** dal sostituto d'imposta. A tal fine, il forfetario rilascia apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale deve emergere che il soggetto è nel regime dei forfetari e richiede di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, c. 67 L. 190/2014. Tale dichiarazione non ha particolari formalità, tant'è che è possibile aggiungere la frase alla fattura di vendita emessa, come di consueto accade.

Dal lato passivo, il forfetario non è nemmeno tenuto a operare la **ritenuta alla fonte sui compensi erogati** (fatture passive), come dispone l'art. 1, c. 69 L. 190/2014. Tuttavia, sussiste l'obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi, relativa all'anno in cui si è pagato il compenso, **il codice fiscale e il reddito del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta** nei righe RS371, RS372, RS373. Nella colonna 1 vanno indicati i codici fiscali dei professionisti, mentre in colonna 2 il reddito. Pertanto, se il professionista dovesse avere una cassa professionale, in colonna 2 andrebbe indicato solo il reddito erogato e non la cassa (come del resto avviene nelle CU). Per esempio, il forfetario riceve fattura da professionista dottore commercialista di 1.000 + cassa (2%) 20 euro + Iva 224,40 = totale a pagare 1.244,40 (appunto al lordo della ritenuta): nella colonna 2 andrebbe riportato solo 1.000.

Differente discorso va fatto per le **ritenute sui redditi da lavoro dipendente** che invece i forfetari, in qualità di datori di lavoro, sono tenuti a operare. Il comma 69 cit., infatti, specifica che il forfetario non deve operare le ritenute alla fonte, a eccezione delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973, ossia *"ritenute sui redditi di lavoro dipendente"* e *"ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"*.

Di conseguenza, il forfetario, non essendo soggetto né attivo né passivo di ritenute, in linea generale non deve presentare né CU, né 770 in riferimento ai redditi da lavoro autonomo o occasionale; tuttavia, in presenza di lavoratori alle sue dipendenze, deve presentare per essi **la CU e il Modello 770** - lavoro dipendente.

Oltre ai suddetti obblighi informativi di cui ai righe RS371, RS372, RS373, il forfetario è soggetto ad altri obblighi. In particolare, il **forfetario esercente attività d'impresa**, ossia la ditta individuale, dovrà indicare i dati seguenti: rigo RS375: numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività al 31.12.2022; rigo RS376: costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa; rigo RS377: costi sostenuti per il godimento di beni di terzi; rigo RS378: ammontare complessivo delle spese sostenute per gli acquisti di carburante. Il **forfetario professionista**, invece, deve indicare al rigo RS381 soltanto le spese sostenute nell'anno 2022 per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica e carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

REGIME FORFETARIO DALLA A ALLA Z DALL'OPZIONE ALLA FUORIUSCITA DAL REGIME

La guida aggiornata che illustra tutti gli aspetti generali, contabili e dichiarativi.

**ACQUISTA SU RATIO STORE**